

## Condizioni contrattuali generali di noleggio (AMVB)

<p><b>I. Part</b></p> <p>Nelle presenti disposizioni non si utilizza la forma maschile "locatario" e "noleggiatore", bensì quella femminile "locataria" e "noleggiatrice" come termine generico. La noleggiatrice è la Jungheinrich AG con sede presso la Hirschthal AG. La locataria è la persona fisica o giuridica impegnata nel contratto di locazione e che noleggia un oggetto della locazione.</p> <p><b>II. Campo generale di applicazione</b></p> <p>Queste AMVB sono valide per tutte le offerte di noleggio e i contratti di locazione della noleggiatrice. Sono esclusi i contratti di locazione finanziaria e quelli di rental. Queste AMVB valgono anche qualora la noleggiatrice, a conoscenza di condizioni del cliente diverse, mette a disposizione senza riserve gli oggetti della locazione.</p> <p>Nei casi in cui, secondo le presenti Condizioni Generali per il noleggio, sia necessaria la forma scritta, la firma elettronica RSign viene equiparata alla firma manuale.</p> <p><b>III. Oggetto della locazione</b></p> <p>Per la descrizione del tipo e del modello dell'oggetto preso in locazione e dei relativi accessori è vincolante il solo contratto di locazione scritto. Tutte le indicazioni riguardanti la natura dell'oggetto della locazione riportate nei nostri opuscoli, nei cataloghi, nella pubblicità e sulle schede tecniche sono valide solo approssimativamente, se non dichiarate espressamente vincolanti. Lo stesso vale per foto, disegni e altre figure.</p> <p><b>IV. Stato di proprietà</b></p> <p>L'oggetto preso in locazione, inclusi i relativi accessori conformemente alla bolla di consegna, rimane di proprietà esclusiva della noleggiatrice per tutta la durata di noleggio. È esclusa qualsivoglia affermazione di un diritto di ritenzione da parte della locataria.</p> <p><b>V. Durata del noleggio</b></p> <p>La durata del noleggio inizia dal prelievo dell'oggetto di locazione dallo stabilimento della noleggiatrice e termina il giorno della sua restituzione presso lo stesso stabilimento.</p> <p><b>VI. Disdetta e proroga</b></p> <p>Qualora l'oggetto preso in locazione continui a essere utilizzato oltre la fine della durata prevista del contratto di noleggio, tale contratto è da considerarsi prorogato a tempo indeterminato. La rescissione e la disdetta possono successivamente avvenire in qualsiasi momento sotto forma scritta, rispettando un termine di preavviso di 2 giorni.</p> <p><b>VII. Disdetta immediata</b></p> <p>Entrambe le parti contrattuali hanno il diritto di disdire immediatamente il contratto di noleggio per motivi seri. Alla noleggiatrice spetta tale diritto in particolare se</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>la locataria è in ritardo con due rate di pagamento mensili,</li> <li>la locataria cede a terzi l'oggetto della locazione senza autorizzazione da parte della noleggiatrice</li> <li>la locataria contravviene a molti degli obblighi disciplinati dal presente contratto di locazione e non interrompe tale comportamento sebbene le venga intimato il contrario.</li> </ol> <p><b>VIII. Trasporto</b></p> <p>L'andata e il ritorno vengono effettuati fondamentalmente dallo spedizioniere della noleggiatrice. I costi di andata e ritorno, nonché le imposte legislative (per es. TTPCP) sono a carico della locataria.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Trasporto autonomo       <p>In casi eccezionali un oggetto preso in locazione presso la noleggiatrice può essere prelevato e restituito allo stabilimento in maniera autonoma. Il conducente del camion è responsabile del corretto carico/scarico dell'oggetto preso in locazione e della sua messa in sicurezza. Colui che decide di effettuare il trasporto autonomo si assume ogni responsabilità in caso di danni derivanti da magazzinaggio, utilizzo o rielaborazione inappropriati o non conformi allo scopo previsto, oppure da una scorretta messa in sicurezza durante il trasporto, o ancora da una mancata o insufficiente attenzione o supervisione da parte sua. Tutti i costi sorti in via giudiziale e stragiudiziale per la rimozione dei danni sull'oggetto della locazione saranno a carico della locataria.</p> </li> </ol> <p><b>IX. Luogo d'impiego</b></p> <p>L'oggetto preso in locazione viene utilizzato nei locali aziendali della locataria. Qualora la locataria non sia lei stessa proprietaria dei locali aziendali, essa è obbligata a mettere a conoscenza dell'esistenza del presente contratto il proprietario dei locali in cui viene installato e/o utilizzato l'oggetto preso in locazione. Un cambiamento del sito o la cessione a terzi dell'oggetto preso in locazione sono consentiti solo previa autorizzazione scritta della noleggiatrice.</p> <p><b>X. Cessione dell'oggetto preso in locazione</b></p> <p>L'oggetto della locazione lascia lo stabilimento in perfetto stato tecnico e completamente carico/riornato di carburante. La locataria conferma, alla consegna o prima del trasporto autonomo dell'oggetto preso in locazione, che l'oggetto stesso è integro e in la sua dotazione completa firmando la bolla di consegna o di trasporto. Senza la constatazione in forma scritta di eventuali danni, si darà per scontato che l'oggetto della locazione sia stato fornito o trasportato autonomamente in stato perfettamente integro, come da contratto. Eventuali danni non visibili devono essere comunicati dalla locataria alla noleggiatrice entro 2 giorni dalla presa in locazione dell'oggetto, altrimenti anche in tal caso verrà dato per scontato che l'oggetto sia stato consegnato in stato perfettamente integro, come da contratto.</p> <p><b>XI. Utilizzo dell'oggetto preso in locazione</b></p> <p>La locataria si impegna a utilizzare l'oggetto preso in locazione per lo scopo previsto dal contratto, conformemente al manuale operativo. Il conducente e gli eventuali conducenti aggiuntivi devono essere in possesso della patente di guida prescritta, in accordo con le disposizioni INSAI. La locataria è obbligata, qualora la noleggiatrice lo richieda, a comunicare i dati delle patenti di tutti i conducenti dell'oggetto preso in locazione. A bordo dell'oggetto preso in locazione si trova il manuale operativo. Esso deve essere letto attentamente e rispettato. L'oggetto preso in locazione è dotato di una relativa chiave.</p> <p><b>XII. Manutenzione dell'oggetto preso in locazione</b></p> <p>La locataria si impegna a curare l'oggetto preso in locazione, in particolare la sua batteria, conformemente a quanto indicato nel manuale operativo. Per le riparazioni, la locataria deve rivolgersi alla noleggiatrice. Dopo 1000 ore di esercizio o al più tardi dopo 12 mesi dall'inizio del noleggio, a seconda della condizione che si verifica per prima, la locataria si impegna ad affidare alla noleggiatrice l'esecuzione di un intervento di manutenzione. Riparazioni e interventi di manutenzione verranno eseguiti esclusivamente dal servizio di assistenza tecnica Jungheinrich. L'obbligo di pagamento del prezzo di noleggio rimane comunque inalterato. Per la durata della riparazione e/o dell'intervento di manutenzione, la locataria non ha diritto a ricevere un apparecchio sostitutivo. La locataria si impegna, al termine della durata di noleggio, a restituire alla noleggiatrice l'oggetto della locazione pulito, nonché completamente carico/riornato di carburante.</p> <p><b>XIII. Modifiche e conversion</b></p> <p>La locataria è autorizzata a eseguire modifiche e/o aggiunte all'oggetto preso in locazione solo previa autorizzazione scritta della noleggiatrice. Alla fine della durata del noleggio e in seguito alla restituzione dell'oggetto della locazione, le eventuali modifiche apportate diventeranno gratuitamente proprietà esclusiva della noleggiatrice.</p> <p><b>XIV. Responsabilità limitata della noleggiatrice</b></p> <p>Per quanto legalmente consentito la noleggiatrice declina qualsiasi responsabilità in caso di danni derivanti direttamente o indirettamente da un guasto dell'oggetto preso in locazione. La noleggiatrice declina in particolare qualsiasi responsabilità per rischi e danni derivanti dall'utilizzo dell'oggetto preso in locazione, così come perdita di produzione, perdita di utilizzo, perdita di ordini, mancati profitti e altri danni diretti o indiretti. Per lieve negligenza la responsabilità del locatore è limitata al prezzo di affitto</p>	<p>annuale, massimo CHF 15.000.</p> <p><b>XV. Gestione di danni al termine della durata di noleggio e alla restituzione dell'oggetto della locazione</b></p> <p>Qualora, al termine della durata di noleggio e alla restituzione dell'oggetto della locazione, la noleggiatrice constati dei danni, può farli riparare a carico della locataria dal servizio di assistenza tecnica Jungheinrich, purché tali danni si siano verificati a causa di un utilizzo non conforme alle disposizioni del contratto e di una cura inadeguata. Si tratta in particolare dei danni seguenti che abbiano a che vedere con:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>riornamento con carburante sbagliato,</li> <li>caricamento scorretto, nonché superamento del massimo carico consentito secondo l'apposito diagramma affisso sull'oggetto della locazione,</li> <li>danni per trascuratezza sia all'interno dell'oggetto della locazione (buchi di sigaretta, strappi e macchie), sia al suo esterno (danni a carrozzeria, gomme, cerchi, forche, montante e razza),</li> <li>manipolazione scorretta (riduttore, motore),</li> <li>uso inadeguato dell'oggetto della locazione (spinta, traino, ecc.),</li> <li>manutenzione insufficiente,</li> <li>inosservanza delle disposizioni legislative (per es. INSAI e CFSL)</li> </ol> <p>Qualora il danno sia dovuto a un comportamento intenzionale o disattento da parte del conducente o del passeggero, la noleggiatrice esclude qualsiasi forma di responsabilità. La locataria è in questi casi interamente responsabile dei danni causati.</p> <p>Qualora, alla restituzione, l'oggetto della locazione non sia completamente rifornito di carburante, il saldo del pieno successivo avverrà al prezzo medio previsto dal mercato dei carburanti. Per chiave e/o manuale operativo mancanti, in fattura verrà addebitato un importo di CHF 20,00. Le nostre spese verranno addebitate in fattura con un'apposita commissione di gestione di CHF 20,00. Anche la mancata pulizia dell'oggetto della locazione verrà inclusa in fattura a seconda dei costi sostenuti.</p> <p><b>XVI. Obbligo di diligenza e di notifica da parte della locataria</b></p> <p>In caso di incidente, incendio, furto o altri danni, la locataria è tenuta a informare immediatamente la noleggiatrice. Questo vale anche in caso di incidenti con torto con e senza coinvolgimento di terzi. Non possono essere riconosciuti diritti contrastanti. La locataria è tenuta a fare tutto il necessario per chiarire lo svolgimento dei fatti e per evitare il danno. In particolare nel caso di incidenti con danni a persone, la locataria ha l'obbligo di rivolgersi a e di coinvolgere le autorità competenti. La noleggiatrice si riserva il diritto, da parte sua, di redigere in loco un resoconto di incidente con nome e indirizzo delle ditte e/o persone coinvolte e di eventuali testimoni.</p> <p><b>XVII. Prezzo di noleggio</b></p> <p>Come prezzo di noleggio vale fondamentalmente la tariffa concordata alla stipula del contratto di locazione. Tutti i costi di riparazione, manutenzione e pezzi sostituiti a usura sono a carico della noleggiatrice. Nel prezzo di noleggio è inclusa un'assicurazione contro i guasti alle macchine. Tutti i costi di carburante sono a carico della locataria. In caso di restituzione anticipata, la locataria si assume l'obbligo di versare la pigione stabilita dalla noleggiatrice alla stipula del contratto in caso di una durata di noleggio inferiore al previsto. L'imputazione del prezzo di noleggio in caso di un eventuale acquisto dell'oggetto di noleggio è esplicitamente esclusa.</p> <p><b>XVIII. Assicurazione dell'oggetto preso in locazione</b></p> <p>Per durata del contratto di noleggio, la noleggiatrice ha assicurato l'oggetto della locazione contro:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Furto, incendio, allagamento,</li> <li>Guasto alla macchina (collisione, urto, caduta, sprofondamento),</li> <li>Utilizzo scorretto e inettitudine,</li> <li>Difetti strutturali, ai materiali o di fabbricazione,</li> <li>Cortocircuito, sovracorrente o sovratensione,</li> <li>Guasto a dispositivi di misurazione, regolazione o sicurezza.</li> </ol> <p>La franchigia fino a CHF 1.000,00 per ogni sinistro viene addebitata alla locataria. Nel caso in cui un terzo causi un danno all'oggetto della locazione o la sua completa distruzione, la franchigia fino a CHF 1.000,00 viene addebitata alla locataria. Qualsiasi protezione assicurativa concordata nell'ambito del contratto di locazione decade in caso di negligenza e intenzionalità, nonché qualora un conducente non autorizzato utilizzi l'oggetto della locazione, o ancora se, in caso di sinistro, il conducente non sia in possesso della patente di guida richiesta dalle prescrizioni dell'INSAI.</p> <p><b>XIX. Condizioni di pagamento</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Per una durata di noleggio inferiore a 30 giorni solari, il prezzo di noleggio viene pagato alla fine della durata contrattuale, conformemente alla fattura conclusiva.</li> <li>Per una durata di noleggio superiore a 30 giorni solari, il prezzo di noleggio viene pagato mensilmente. In questo caso le rate mensili vanno saldate prima del rispettivo giorno di liquidazione.</li> <li>La locataria è tenuta al pagamento del noleggio fino alla fine della durata di locazione originariamente concordata a meno che, in precedenza, la noleggiatrice non sia riuscita a noleggiare altrove l'oggetto della locazione.</li> <li>Qualora la locataria sia in ritardo con il pagamento, la noleggiatrice può riprendersi l'oggetto della locazione. Per le rate di locazione non pagate verrà applicato un interesse di mora del 6%.</li> </ol> <p><b>XX. Sublocazione a un terzo</b></p> <p>L'oggetto della locazione può essere sublocato a un terzo solo previa autorizzazione della noleggiatrice. La locataria rimane partner contrattuale della noleggiatrice. Tutti i costi dell'operazione sorti in via giudiziale e stragiudiziale verranno addebitati alla locataria.</p> <p><b>XXI. Protezione dei dati personali della locataria</b></p> <p>Nel trattamento e nell'elaborazione di dati aziendali e personali della locataria, la noleggiatrice è tenuta a rispettare quanto disciplinato dalla legge svizzera sulla protezione della privacy. I dati aziendali e personali possono essere trasmessi a terzi solo in relazione all'attività commerciale della noleggiatrice (per es. agenzie di recupero crediti, autorità, avvocati).</p> <p><b>XXII. Protezione dei dati e scatola telematica</b></p> <p>Il trattamento dei dati personali in relazione alle offerte e ai contratti di noleggio è soggetto alle dichiarazioni di protezione dei dati della noleggiatrice. Le dichiarazioni di protezione dei dati illustrano le modalità di trattamento dei dati personali da parte della noleggiatrice, e contengono in particolare informazioni sulla responsabilità del trattamento e sulle finalità dello stesso, nonché su eventuali destinatari e sui diritti delle persone interessate. La dichiarazione generale di protezione dei dati è disponibile al seguente link: <a href="https://www.jungheinrich.ch/it/dichiarazione-di-protezione-dei-dati-470124">https://www.jungheinrich.ch/it/dichiarazione-di-protezione-dei-dati-470124</a> La dichiarazione di protezione dei dati relativa ai prodotti è disponibile al seguente link: <a href="https://www.jungheinrich.ch/it/dichiarazione-di-protezione-dei-dati-per-i-servizi-digitali-903446">https://www.jungheinrich.ch/it/dichiarazione-di-protezione-dei-dati-per-i-servizi-digitali-903446</a></p> <p>In relazione alla stipula e allo svolgimento di un contratto, l'utilizzatrice acconsente che Jungheinrich AG tratti le informazioni di contatto per la verifica della solvibilità e per scopi di incasso con autorità o imprese sia in Svizzera che all'estero.</p> <p>I mezzi di movimentazione della noleggiatrice sono dotati di serie di una scatola telematica. La scatola telematica, durante il funzionamento del mezzo di movimentazione, genera continuamente dati sul mezzo di movimentazione come ad es. sollevamento, abbassamento, marcia, velocità, posizione, stato operativo (accesso o spento) e le temperature dei singoli componenti del carrello per la movimentazione, le ore di esercizio, i logbook di errore ("dati telematici") e trasmette tali dati in mobilità alla noleggiatrice del leasing o alle sue filiali nazionali ed estere, per l'addebito in base alle ore di esercizio, alla progettazione di nuovi modelli di noleggio, per il servizio assistenza in remoto, per lo sviluppo tecnico e l'ottimizzazione dei mezzi di movimentazione e per contenuti simili. La locataria del leasing si dichiara in accordo all'utilizzo dei dati telematici da parte della noleggiatrice o di terzi che collaborano con la noleggiatrice stesso, ma può disporre la disattivazione della scatola telematica nel contratto individuale.</p> <p>Il contratto di allestimento del mezzo di movimentazione non comprende alcun ordine di analisi o di trattamento dei dati della locataria per la noleggiatrice. A tale scopo è necessario un accordo contrattuale separato.</p>
---	--

Con la scatola telematica non vengono raccolti, trattati e trasmessi dati personali alla noleggiatrice. Se la locataria combina i dati telematici con altre informazioni che rendono identificabile un individuo (per es. il conducente del mezzo di movimentazione), quest'ultimo ne è il solo responsabile.

**XXIII. Disposizioni finali**

Accordi diversi dalle disposizioni summenzionate, per acquisire validità devono essere messi per iscritto. Parte integrante di queste AMVB sono da considerarsi i listini prezzi della noleggiatrice, nonché le condizioni generali di fornitura e pagamento della ditta Jungheinrich AG di Hirschthal.

**XXIV. Diritto applicabile e foro competente**

Se non diversamente specificato nel contratto di locazione, valgono le disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero. La locataria è autorizzata a cedere a terzi tutti i diritti derivanti dal presente contratto. Il foro competente per tutti i contenziosi tra locataria, conducenti, conducenti aggiuntivi da un lato e noleggiatrice dell'altro relativamente al rapporto contrattuale di noleggio è quello di Aarau.

**XXV. Nullità parziale**

L'eventuale nullità di singole disposizioni non compromette la validità né del contratto di locazione, né delle AMVB, sia per quanto riguarda la loro totalità, sia per quanto riguarda la validità delle singole disposizioni non interessate.

**XXVI. Modifiche alle condizioni generali per il noleggio**

La noleggiatrice si riserva il diritto di modificare in qualunque momento tali condizioni. Eventuali modifiche o integrazioni a posteriori delle condizioni per il noleggio diventano parte del contratto in corso se l'utilizzatrice non contesta entro 30 giorni dalla presa di conoscenza della modifica delle condizioni.